

DELIBERA N. 21/21/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI ANTENNA UNO LENTINI
S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE “ANTENNA UNO NEWS”) PER LA VIOLAZIONE DELLA
DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL’ART. 8, COMMA 2,
ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CONTESTAZIONE N ° 13 ANNO 2020 DEL COMITATO REGIONALE PER
LE COMUNICAZIONI SICILIA)
(PROC. 59/20/ZD-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell’11 febbraio 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012 recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la legge regionale 26 marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, e in particolare l’art. 101 che ha istituito il “*Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana*” (CO.RE.COM.);

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 395/17/CONS;

VISTA la convenzione del 5 febbraio 2018 che delega al CO.RE.COM Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi in materia di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale [...]*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

In forza dell’accordo stipulato tra il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia e l’Ispettorato territoriale Sicilia in data 26 gennaio 2016 e rinnovato in data 10 febbraio 2020 ai fini dello svolgimento del monitoraggio della programmazione televisiva diffusa in ambito locale, il predetto Ispettorato territoriale ha relazionato al Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia che presso la sede della società Antenna Uno Lentini S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Antenna Uno News “*l’archivio magnetico è risultato inesistente*”.

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia è stata accertata, contestata e notificata, in data 22 ottobre 2020, alla predetta società la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 8, comma 2, Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS per il periodo intercorrente tra il 28 settembre e il 4 ottobre 2020 e per l’arco temporale precedente pari a tre mesi.

In particolare, l’infrazione contestata è dipesa dalla mancata conservazione della registrazione dei programmi televisivi, in quanto, come risulta dal verbale ispettivo steso dall’Ispettorato territoriale Sicilia, la società Antenna Uno Lentini S.r.l. “[...] *non ha consegnato [...] i file della registrazione dei programmi di cui sopra né l’archiviazione delle registrazioni dei tre mesi precedenti in quanto assenti. [...] Il dott. [...], in merito alla visita ispettiva, dichiara che l’apparato per la registrazione e l’archiviazione dei programmi è guasto e sta provvedendo all’acquisto di un nuovo sistema di registrazione*”.

2. Deduzioni della società

Il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia ha precisato che la parte non ha presentato scritti difensivi.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia, nella seduta del 4 dicembre 2020, ha proposto a questa Autorità l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della predetta società.

La suddetta proposta risulta meritevole di accoglimento ad eccezione del riferimento alla misura della sanzione amministrativa pecuniaria da irrogare alla società Antenna Uno Lentini S.r.l., così come proposta dal predetto Organismo regionale.

Si premette che l'obbligo di conservare le registrazioni dei programmi televisivi per un periodo pari a tre mesi impone a ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi di adottare ogni misura possibile e precauzione necessarie a garantire l'assolvimento della prescrizione normativa stessa.

La mancata conservazione delle registrazioni della programmazione televisiva oggetto di contestazione non ha consentito, di conseguenza, all'Ispettorato territoriale Sicilia e, poi, al Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia di visionare, correttamente, il contenuto dei programmi televisivi trasmessi ai fini dell'eventuale accertamento di infrazioni alla disciplina vigente in materia di fornitura di servizi di media audiovisivi.

È, pertanto, indubbio che la mancata conservazione della registrazione della programmazione televisiva per il periodo intercorrente tra il 28 settembre e il 4 ottobre 2020 e per l'arco temporale precedente pari a tre mesi abbia integrato gli estremi della fattispecie di cui all'art. 8, comma 2, Allegato A) della delibera n. 353/11/CONS.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS, *“i soggetti di cui al comma 1 conservano, la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all'ora di diffusione”*;

RITENUTA, pertanto, per la violazione del disposto di cui all'art. 8, comma 2, Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi del combinato disposto dei commi 2, *lett. b)* e 5, dell'art. 51, decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 516,00 (cinquecentosedici/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di gravità elevata, in considerazione del fatto che il mancato adempimento dell'obbligo di

conservare la registrazione integrale dei programmi trasmessi risulta accertato con riferimento a un periodo superiore a tre mesi di programmazione televisiva.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Pur risultando dalla documentazione versata in atti che la società Antenna Uno Lentini S.r.l. “[...] *sta provvedendo all’acquisto di un nuovo sistema di registrazione*”, tuttavia il fornitore del servizio di media audiovisivo in esame non ha documentato, specificatamente, l’effettiva eliminazione o attenuazione delle conseguenze della mancata conservazione della registrazione dei programmi televisivi, così come accertata e contestata dal Comitato regionale per le comunicazioni.

C. Personalità dell’agente

La società Antenna Uno Lentini S.r.l. in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un’organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente, ma nel caso in esame ha dimostrato, di fatto, di non disporre di tale organizzazione.

D. Condizioni economiche dell’agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell’agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati “*Telemaco*” del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all’anno 2019, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a euro 4.472,00 e un bilancio in perdita.

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Antenna Uno Lentini S.r.l.- codice fiscale 01316870896 - con sede legale in Lentini (SR), via Libertà, 51 fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Antenna Uno News” di pagare la sanzione amministrativa di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 8, comma 2, Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione*”

amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 21/21/CSP ”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81. Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “Delibera n. 21/21/CSP”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 11 febbraio 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba